



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 03/05/2018

FATTO

La fattispecie sottoposta all'ABF è quella relativa ad un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio stipulato in data 14/7/2006 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 29/9/2010, allegato nel fascicolo di parte.

La ricorrente con nota di reclamo all'intermediario ha richiesto il rimborso delle commissioni e dei premi assicurativi non goduti per effetto dell'anticipata estinzione del finanziamento e, non soddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con la controparte, si è rivolta all'Arbitro con un legale di fiducia per ottenere il rimborso di € 4.500,00.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese della cliente, eccependo:

quanto alla richiesta di rimborso delle commissioni bancarie e di intermediazione, la natura *up front* delle stesse.

Tuttavia, in sede di conteggio estintivo l'intermediario ha provveduto all'abbuono di Euro 105,00 per le commissioni bancarie ed Euro 268,58 per le commissioni di intermediazione. quanto alla richiesta di rimborso degli oneri assicurativi, il difetto di legittimazione passiva. Insiste, quindi, per l'integrale rigetto del ricorso.

DIRITTO



La questione concerne la mancata restituzione della quota commissioni e del premio assicurativo non maturati a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento. La parte ricorrente chiede la restituzione delle riferite quote ex art. 125 *sexies* TUB.

In ordine alla preliminare eccezione di mancanza di legittimazione passiva dell'intermediario in riferimento ai premi assicurativi, il Collegio la ritiene priva di pregio. Molteplici decisioni di questo Arbitro, sino a consolidare sul punto un indirizzo univoco hanno chiarito che esiste un chiaro collegamento negoziale in tutte le ipotesi in cui, come nel caso di specie, l'adesione ad una polizza assicurativa sia associata alla sottoscrizione di un contratto di finanziamento. La pretesa restitutoria del cliente può legittimamente essere rivolta anche all'intermediario finanziatore, il quale assume la posizione di responsabile-garante della corretta e puntuale restituzione (Collegio di coordinamento decisione 6167/2014).

La giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, conformemente a quanto stabilito dalla Banca d'Italia negli indirizzi del 2009 e del 2011 rivolti agli intermediari, ha stabilito che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (*recurring*) che a causa dell'estinzione anticipata del prestito costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore priva della necessaria giustificazione causale; i Collegi hanno invece confermato la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito (*up front*), integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata.

Veniamo all'esame del contratto, onde verificare la natura delle commissioni indicate nel negozio e definite nel foglio informativo.

Per le commissioni bancarie lettera C: oneri sostenuti per il reperimento del capitale da erogare, per la copertura degli oneri finanziari sostenuti per la conversione e convertibilità da variabile a fisso del saggio di interessi, per la copertura del relativo rischio per tutta la durata dell'operazione, per le operazioni di acquisizione di provvista, per le perdite dovute alla differenza di valuta tra erogazione iniziale e decorrenza dell'ammortamento, per l'eventuale ritardo dell'adeguamento dei tassi o della commissione nel periodo di preavviso del mutamento delle condizioni di mercato.

Per le commissioni di intermediazione, lettera E: consistono nei compensi dell'intermediario, da corrisondersi complessivamente per i costi della pubblicità, dell'*advertising* e dei mezzi di comunicazione, per tutte le prestazioni istruttorie, per la elaborazione dei dati in funzione delle leggi 197/91 e 108/96, per l'amministrazione del finanziamento nel corso dell'intera sua durata, per l'incasso e la gestione delle quote di ammortamento, per le garanzie prestate all'istituto di credito mandante sulla puntuale riscossione delle quote, e per ogni altro adempimento connesso alla esecuzione del contratto. Inoltre sono ricomprese altresì le provvigioni e i compensi dovuti agli agenti in attività finanziaria o al mediatore creditizio eventualmente intervenuti, nella misura percentuale del capitale lordo mutuato che sarà convenuta.... Per il complesso di attività e servizi, che questi hanno posto a disposizione per 1) ricercare e attivare la soluzione finanziaria di interesse del cliente, definita dal presente contratto; 2) concorrere all'attività istruttoria del prestito; 3) la definizione dei relativi rapporti contabili; 4) assistenza fino alla erogazione del prestito o fino alla ricezione dell'assegno corrispondente alla somma che verrà erogata; 5) ogni altra attività afferente la intermediazione ed eventuale mediazione. Relativamente ai contratti conclusi in seguito al ricevimento della proposta di contratto tramite il mediatore creditizio nelle commissioni (relative) sono incluse le provvigioni dovute per l'intervento degli indicati soggetti le quali includono, oltre il loro corrispettivo professionale, anche la remunerazione del complesso di attività, adempimenti e servizi



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

necessari per l'attivazione dei quali si sono adoperati per conto del cliente nell'ambito del finanziamento ricevuto.

L'analisi dell'intero contenuto della commissioni sopra riportato e la evidente natura eterogenea delle attività contemplate determina una complessiva opacità della sua formulazione, vieppiù avvalorata dalla circostanza che non sia possibile determinare la quota delle provvigioni destinata a remunerare gli adempimenti relativi alla sola fase preliminare alla concessione del prestito da quelli inerenti la fase esecutiva del rapporto negoziale. Questa circostanza determina il diritto alla restituzione della ricorrente della quota parte non maturata delle commissioni.

Altresì rimborsabile è la voce di costo "spese fisse contrattuali", da ritenersi *recurring* nella formulazione contrattuale *de quo*, in cui contiene anche il riferimento alle spese postali.

Per quanto meglio esposto in precedenza, laddove si è rigettata l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva per il premio assicurativo, allo stesso modo il Collegio ritiene dovuto alla ricorrente per questo titolo il rimborso *pro rata temporis*.

Dunque, in applicazione del *pro rata temporis* e tenuto conto degli importi già restituiti il Collegio ritiene che alla ricorrente vadano rimborsate le seguenti somme:

commissioni bancarie: euro 422,28 (903,90 : 120 x 70 = 527,28 – abbuono 105,00)

commissioni d'intermediazione: euro 3.217,29 (5.975,78 : 120 x 70 = 3.485,87 – abbuono 268,58)

premio vita: euro 298,48 (511,68 : 120 x 70)

premio impiego: euro 361,39 (619,53 : 120 x 70)

spese contrattuali: euro 116,67 (200,00 : 120 x 70)

Per totali euro 4.416,11.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 4.416,11.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO